



Guida per l'inserimento lavorativo di detenuti in agricoltura

Conoscenze utili
per le aziende agricole



Arsia



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale
via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze
tel. 055 27551 - fax 055 2755216/2755231
email: posta@arsia.toscana.it
www.arsia.toscana.it

Foto: Archivio ARSIA, Lorenzo Brunetti,
Bruno Madeddu, Massimo Vannozzi.

Si ringraziano gli imprenditori agricoli toscani
che compaiono nelle foto e tutti coloro che hanno
collaborato a questo progetto.

Cura redazionale, grafica
e impaginazione: LCD, Firenze

Stampa: Tipografia Il Bandino, Firenze



PRAP - Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria per la Toscana
via Bolognese, 84 - 50139 Firenze
tel. 055 460761
email: pr.firenze@giustizia.it

La guida, quale strumento
per una possibile collaborazione
tra mondo agricolo e carcere,
è stata redatta da ARSIA in concertazione
con PRAP - Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria per la Toscana.

ISBN 978-88-8295-116-0
Fuori commercio, vietata la vendita

© Copyright 2010 ARSIA Regione Toscana

Guida per l'inserimento lavorativo di detenuti in agricoltura

Conoscenze utili
per le aziende agricole

di Roberto D'Alonzo - ARSIA e Carlo Triarico - APAB

Dal progetto integrato

La multifunzionalità: le funzioni dell'agricoltura sociale attraverso le reti di relazione e condivisione

Progetto pilota "diversificazione aziendale"

Agricoltura sociale e sistema penitenziario: risorse umane a sostegno dell'agricoltura in Toscana

Presentazione

Oggi l'azienda agricola svolge attività ben più complesse rispetto a pochi decenni fa: presidia e difende il territorio, ospita turisti, può essere centro di produzione di energia, può mantenere tradizioni locali, può svolgere servizi sociali. È la multifunzionalità dell'azienda e dell'impresa: l'agricoltura sociale ne è una particolare declinazione, dove il settore coniuga il suo specifico ruolo produttivo con lo svolgimento di una funzione sociale e dimostra la capacità di offrire servizi per la comunità locale e per le stesse aree urbane.

ARSIA ha avviato un percorso di lavoro sull'agricoltura sociale in Toscana fin dal 2002, creando una rete che oggi conta nella regione oltre un centinaio di realtà. La ruralità toscana è ricca di esperienze e progetti: decine e decine di realtà (cooperative agricole e forestali, famiglie di coltivatori diretti, comunità, cooperative sociali...) in questi anni hanno condotto attività di formazione professionale, inserimento e accoglienza, integrazione lavorativa, recupero e riabilitazione, ospitalità per turismo sociale a beneficio delle più diverse forme di disagio e di persone "a bassa contrattualità". In questo percorso rientrano molte esperienze di collaborazione avviate recentemente con alcune carceri della Toscana, orientate alla formazione in attività agricole per i detenuti.

Ritengo che questa guida per l'inserimento lavorativo dei detenuti in agricoltura, indirizzata alle aziende agricole possa contribuire in modo significativo a diffondere informazioni preziose finora confinate nell'ambito degli addetti ai lavori.

Maria Grazia Mammuccini
Direttore ARSIA

Sommario

Premessa	8
Il protocollo d'intesa ARSIA-PRAP	8
Il progetto	9
Le conoscenze utili per le aziende agricole	10
I PASSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	12
1. Perché assumere detenuti in agricoltura	13
2. Vantaggi indiretti	14
Competenze dei detenuti	14
Disponibilità all'assunzione	14
Altri benefici indiretti all'azienda agricola	14
3. Vantaggi economici diretti	15
Gli incentivi fiscali	15
Gli incentivi contributivi	16
4. Casi particolari in cui beneficiare delle agevolazioni	18
In caso di attività di formazione professionale	18
Benefici e modalità nell'assunzione di detenuti per lavoro interno al carcere	18
– Incentivi fiscali e contributivi per il lavoro interno	
– Incentivi per l'attività aziendale in carcere	
5. Chi può essere assunto e come	20
Come individuare le persone in esecuzione penale e come fare	20
Obblighi e limitazioni del datore di lavoro	20
ESPERIENZE E DATI	22
Dati di orientamento	24
L'esperienza formativa in Toscana	25
TAVOLE RIASSUNTIVE	26
Promemoria sulle agevolazioni per le aziende e sulla normativa	27
Le misure alternative alla detenzione	27
I riferimenti normativi e i benefici previsti	28
Come accedere al beneficio. I passi da seguire	28
– Per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge n. 407/1990	28
– Per ottenere le agevolazioni introdotte dalla Legge "Smuraglia" n. 193/2000	29
Informazioni per gli inserimenti lavorativi.	
Sportello d'orientamento per le aziende agricole	30
Glossario	33
Legge 22 giugno 2000 n. 193 (Legge "Smuraglia")	38

Premessa



ARSIA ha avviato un percorso di lavoro sull'agricoltura sociale in Toscana fin dal 2002, creando una rete che oggi conta nella regione oltre un centinaio di realtà.

La formazione è stata sempre caratterizzata metodologicamente da un ruolo di "affiancamento" svolto da aziende agricole. Nel 2008 è stato tenuto un corso di formazione per dodici detenuti dell'isola di Gorgona sul "governo degli animali" con il coinvolgimento di numerose aziende zootecniche impegnate in agricoltura sociale. Nel 2009 sono stati realizzati corsi a Gorgona, Prato, Firenze-Sollicciano e San Gimignano. In ogni corso sono state coinvolte numerose aziende e cooperative sociali toscane.

Il progetto che ARSIA ha attivato per il 2010, in concertazione con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Toscana, ha come finalità il rafforzamento dei rapporti tra le esperienze di agricoltura sociale e il sistema carcerario in Toscana, in un "percorso progettuale che muove dalla marginalità per aprire ai detenuti occasioni di formazione, occupazione e integrazione nel mondo rurale", come indicato nel Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria e Centro Giustizia minorile.

Il protocollo d'intesa ARSIA - PRAP

L'ARSIA e il PRAP - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana hanno avviato una collaborazione - sancita da un protocollo d'intesa - per la realizzazione di corsi di formazione, rivolti a tecnici, aziende, detenuti e operatori. Percorsi caratterizzati e rafforzati dalla presenza di realtà toscane impegnate in agricoltura sociale. Il progetto mira a "far sistema", realizzando un percorso "aggregante" tale da estendere, in progressione, la formazione sull'agricoltura

e sulla ruralità al maggior numero possibile di istituti penitenziari toscani, facendone una componente della rete dell'agricoltura sociale. Esperienze di questa natura esistono anche in altre parti d'Italia, ma questo è il primo caso di rapporto strutturato attraverso un protocollo d'intesa tra l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il progetto

Il progetto che sta alla base del protocollo d'intesa tra ARSIA e PRAP persegue l'obiettivo di attivare iniziative di sviluppo rurale attraverso il coinvolgimento degli istituti e dei servizi penitenziari toscani in percorsi di formazione, studio e animazione, verificando al contempo la possibilità di inserimenti di persone in esecuzione penale e di ex detenuti in aziende agricole. In un primo momento coinvolgendo soprattutto le persone già impegnate nell'agricoltura sociale o interessate a essa. Gli strumenti approntati, le metodologie di lavoro utilizzate e i risultati saranno comunicati verso l'esterno attraverso apposite iniziative e attività di animazione, per contribuire alla promozione e diffusione dell'agricoltura sociale in Toscana.

Il progetto intende promuovere il coinvolgimento di realtà dell'agricoltura sociale e del sistema carcerario (aziende, persone in esecuzione penale, operatori degli istituti, tecnici) attraverso azioni di informazione, animazione, consulenza e formazione.

Punta, inoltre, al consolidamento delle attività agricole presenti negli istituti, al loro uso come opportunità di formazione e qualificazione della manodopera (detenuti), ma anche all'introduzione di tecniche a basso impatto ambientale per la conduzione e la difesa delle colture e degli allevamenti. Ove possibile, punta anche all'introduzione di produzioni a sostegno della tutela della biodiversità in agricoltura.

Le conoscenze utili per le aziende agricole

Nella collaborazione tra ARSIA e PRAP è emersa subito la necessità di costruire uno strumento d'informazione, un *documento* in cui riunire le conoscenze sulle modalità di sostegno, quasi sempre non note alle imprese agricole, per quel che riguarda la formazione delle persone in esecuzione penale e il loro accompagnamento nell'inserimento lavorativo. Questo lavoro ha portato alla redazione di uno strumento di orientamento che riteniamo utile per supportare le aziende e gli operatori agricoli e che dovrebbe costituire una piccola guida alle procedure, alle normative e ai percorsi. Cioè uno strumento di animazione largamente "partecipato", con informazioni, schede e indirizzi. Un approccio di concretezza per una pubblicazione che prevede il coinvolgimento di aziende e operatori, evidenzia motivazioni ed esperienze praticate, favorisce riflessioni su nuove opportunità di recupero e integrazione.

Riteniamo che questo lavoro possa essere un utile strumento di primo orientamento per una collaborazione tra mondo agricolo e carcere, collaborazione che può realizzarsi in primo luogo a partire dall'impiego di lavoratori provenienti dall'esecuzione penale e, in generale, dalla posizione di restrizione della libertà personale.

La legislazione che mira al reinserimento di coloro che sono nello stato di privazione della libertà personale, permette la fruizione di interessanti sgravi e sostegni alle aziende che scelgono di assumere persone in esecuzione penale ed ex detenuti.

Tale legislazione, che pure permetterebbe di fruire di manodopera regolare con un minor costo aziendale, è poco conosciuta e raramente praticata dalle aziende agricole che invece apparirebbero, a ben vedere, le naturali destinatarie di tale legislazione. D'altro canto, il mondo agricolo risente gravemente della mancanza di forza lavoro in molte attività.

La reperibilità di manodopera, specie nelle aree marginali e per le attività stagionali, costituisce una criticità per l'economia agraria. A questo va sommato il problema del costo del lavoro che, nella contingenza di mercato, grava pesantemente sui bilanci aziendali.

Questo *documento* ha lo scopo di informare le aziende per l'accesso a tali opportunità e ha il suo punto di forza nell'essere una guida, immediatamente applicabile, redatta dall'ARSIA insieme agli esperti del PRAP - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana. Vorremmo contribuire a superare le barriere burocratiche e di informazione per accedere ai vantaggi legislativi e creare una connessione virtuosa tra due mondi apparentemente lontani.

Sarà necessario, comunque, mettere in campo un'attività di formazione, di informazione e di tutoraggio alle aziende. Parimenti occorre preparare i detenuti all'inserimento attraverso la pratica e la formazione all'interno del carcere (cioè, *intra moenia*), proprio in quelle aziende agricole esistenti negli istituti di detenzione della Toscana.

Tali aziende agricole (a Gorgona, Prato, Sollicciano, San Gimignano) vanno intese anche come preziose "risorse" potenziali per l'intero sistema agricolo toscano. Sono infatti realtà di alto valore trattamentale ed educativo, capaci di permettere lo svolgimento di attività lavorativa all'interno degli istituti, formare al lavoro e sul lavoro le persone in esecuzione penale. Altro argomento di indubbia importanza è quello riguardante l'auspicabile formazione all'esterno dei luoghi di detenzione: in questa piccola guida si è provato a dare alcune indicazioni.



I PASSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE



1 Perché assumere detenuti in agricoltura

Le condizioni del lavoro agricolo sono oggi particolarmente impegnative e gravose per le aziende e spesso è difficile il reperimento di manodopera competente. Inoltre, per le condizioni economiche in cui versa in genere l'attività agricola, non sempre l'azienda si può permettere di procedere a una regolare assunzione. Infine, le condizioni di impegno lavorativo variabile, connesse con la stagionalità degli interventi, creano la necessità di attingere in tempi molto brevi a un ampio bacino di collaboratori. In questo contesto può svolgere un ruolo di supporto all'azienda l'impiego di detenuti. Proveremo nei prossimi paragrafi a indicare i principali vantaggi, diretti e indiretti.

Quali le condizioni di sicurezza e le garanzie? Questa potrebbe essere la prima domanda del potenziale datore di lavoro. Va tenuto conto che le persone in esecuzione penale (detenuti, internati, soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione) sono stati posti sotto "osservazione" e "trattamento" per una valutazione delle condizioni soggettive e oggettive in cui si trovano e se abbiano dato prova di poter intraprendere un cammino di risocializzazione.

I detenuti ammessi alle attività lavorative interne o esterne sono seguiti e preventivamente selezionati da uno staff di operatori (direttore, funzionari, educatori, psicologi, poliziotti, assistenti sociali, insegnanti...) dell'Amministrazione Penitenziaria: carceri e/o Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Attraverso il percorso trattamentale hanno la prospettiva di maturare benefici rispetto alla durata e alle modalità di espiazione della pena e hanno, quindi, tutto l'interesse a trarre vantaggio da un corretto comportamento nell'ambiente lavorativo.

I detenuti cui è permesso lo svolgimento di lavoro esterno al carcere sono detenuti che hanno scontato una parte della pena e che hanno dimostrato particolari doti di affidabilità. L'esperienza di chi ha già avuto modo di applicare nella propria azienda agricola la condivisione lavorativa con persone provenienti dall'area del disagio sociale, ha riferito che, pur comportando una necessità di attenzione e impegno per l'azienda, porta in genere a un arricchimento delle esperienze e a una crescita del senso di coesione tra le persone impiegate nelle attività aziendali.

2 Vantaggi indiretti

Competenze dei detenuti

Non di rado che le persone in esecuzione penale provengono da un ambiente rurale e possono avere competenze professionali interne al mondo dell'agricoltura, avendo svolto lavori in campagna. Quando è così sono in grado di portare all'azienda il loro patrimonio di conoscenza e competenza. Spesso sono stati inseriti nelle attività agricole interne agli istituti carcerari e hanno frequentato corsi di formazione o di aggiornamento durante i quali sono state misurate e ampliate conoscenze e competenze professionali. In tutti i casi sono stati sottoposti a un'attività trattamentale interna all'istituto per conoscerne le qualità e le principali caratteristiche personali. Grazie a tale attività i soggetti interessati passano per una selezione accurata che permette di conoscere il loro profilo personale, più di quanto possa avvenire in una comune selezione in azienda.

Disponibilità all'assunzione

I detenuti in condizione giuridica e soggettiva tale da poter svolgere attività lavorativa, sia intramuraria sia extramuraria, sono consapevoli che per loro si apre una grande occasione per il reinserimento sociale. Un detenuto sa bene che trova nell'assunzione non solo l'opportunità di una retribuzione del proprio lavoro, come per tutti i lavoratori, ma anche la possibilità di risocializzare, di ritornare a essere parte della collettività. Per chi viene autorizzato a svolgere attività lavorativa esterna al carcere, in applicazione delle misure alternative alla detenzione, o perché ammesso allo svolgimento di lavoro esterno (art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario), l'assunzione determina la possibilità di iniziare un'uscita progressiva dallo stato di restrizione della libertà personale. I detenuti sanno bene che queste misure permettono di iniziare a sperimentare il mondo esterno e magari di poter accedere a un diverso modo di scontare la pena o a misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario. Queste condizioni determinano generalmente nel detenuto un forte senso di appartenenza e di dedizione al lavoro.

Altri benefici indiretti all'azienda agricola

L'azienda agricola o di trasformazione che entra nella rete delle aziende dell'agricoltura sociale gode generalmente di una grande visibilità. Qualifica le proprie attività e trova occasione di confrontarsi in sede sia locale che esterna con altre realtà produttive e commerciali. Un'azienda agricola impegnata attivamente nel sociale può beneficiare, pur indirettamente, della visibilità che deriva dal senso comune di stima che l'opinione pubblica esprime verso questi percorsi.

3 Vantaggi economici diretti

Vi sono due tipi di benefici diretti. Va premesso che le agevolazioni di cui si tratta non si applicano alle imprese (tranne le cooperative sociali), nel caso di assunzione di detenuti "semiliberi" o "affidati". Per essere certi di poter fruire delle agevolazioni occorre dunque conoscere lo *status giuridico* della persona in condizione di limitazione della libertà personale che si intende assumere.

Gli incentivi fiscali

I vantaggi fiscali sono previsti per tutti i tipi di azienda e anche per gli enti pubblici. La "Legge Smuraglia" (n. 193/2000) prevede un credito d'imposta che va a vantaggio dell'ente datoriale e che si calcola in misura proporzionale alle giornate o alle ore di lavoro in cui la persona è impiegata. Detto credito d'imposta, nel caso di assunzione a tempo pieno, è pari a 516,46 Euro al mese per ciascun lavoratore assunto. Si applica sia nel caso di assunzione a tempo indeterminato, sia nel caso di assunzione a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 30 giorni. Le agevolazioni si estendono dal momento dell'assunzione per i sei mesi successivi alla conclusione della detenzione (o in caso di fruizione della misura alternativa).

Tale credito d'imposta, inoltre:

- non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ai sensi degli artt. 63 e 75 del Testo Unico sulle imposte dei redditi;
- non è cumulabile con l'ordinario incentivo previsto dall'art. 7 Legge 388/2000 a favore di coloro che incrementano la base occupazionale (cosiddetto "bonus assunzioni").

Per godere del credito d'imposta basterà segnalare la somma maturata nell'apposito quadro previsto nel modello UNICO.

- L'agevolazione del credito d'imposta si applica nel caso di assunzione di detenuti reclusi o di detenuti ammessi al lavoro esterno in conseguenza dell'art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario e non è prevista nel caso di assunzione di detenuti in semilibertà, in affidamento o soggetti ad altre misure alternative alla detenzione.

Gli incentivi contributivi

Assumere un detenuto disoccupato da oltre 24 mesi permette una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 100% (50% per le imprese, 100% per gli artigiani). L'agevolazione è prevista dalla Legge 407 del 1990, art. 8. La normativa prevede, per l'azienda che procede all'assunzione a tempo indeterminato, che tale riduzione si applichi per 36 mesi, anche se durante tale lasso di tempo intervenga la fine della pena del detenuto impiegato.

Agli effetti della normativa citata, relativa allo stato di disoccupazione, si aggiungono quelli della Legge 193/2000 (detta "Legge Smuraglia" dal nome del suo primo firmatario). Questa prevede benefici in materia contributiva per le cooperative sociali (così secondo la Legge 381/1991, art. 4) che assumono detenuti. La cooperativa sociale godrà di una riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al detenuto assunto per un periodo che va dal momento dell'impiego fino a sei mesi oltre il termine dello stato di detenzione. Tali benefici nel caso di detenuti ammessi al lavoro esterno, ammontano a una riduzione dell'80% degli oneri. La riduzione si applica tanto alla quota a carico dell'azienda, quanto a quella a carico del lavoratore.

Da segnalare, inoltre, il caso delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione. Per i lavoratori in questa condizione la riduzione prevista per le cooperative sociali è del 100%. Per godere dell'incentivo occorre presentare all'INPS, al momento dell'assunzione, copia della convenzione stipulata con l'Amministrazione penitenziaria.



“ I benefici, nel caso di detenuti ammessi al lavoro esterno, ammontano a una riduzione dell'80% degli oneri ”



4 Casi particolari in cui beneficiare delle agevolazioni

In caso di attività di formazione professionale

È molto importante ricordare che il beneficio del credito d'imposta per l'azienda, così come illustrato nelle pagine precedenti, si applica anche nel caso e per il tempo dello svolgimento di attività di formazione in favore delle persone interessate dalla "Legge Smuraglia", purché al periodo di formazione segua l'assunzione dell'allievo. L'azienda può quindi ricevere un incentivo durante l'attività di formazione che intende realizzare per adeguare le conoscenze delle persone che si intendono assumere o durante fasi di riconversione o rilancio dell'attività aziendale.

Benefici e modalità nell'assunzione di detenuti per lavoro interno al carcere

Incentivi fiscali e contributivi per il lavoro interno

Occorre notare il particolare caso di un'assunzione di detenuti per attività *intra moenia*, (= all'interno dell'istituto carcerario). Tali attività possono essere particolarmente interessanti, ad esempio, per le aziende che si occupano di trasformazione o confezionamento e che intendessero portare all'interno di un istituto le proprie attività. In questo caso, oltre al credito d'imposta di 516,46 Euro al mese di cui si è già detto (☞ *Incentivi fiscali*, p. 13), l'impresa gode anche degli sgravi contributivi dell'80% che, in caso di assunzione per attività esterna, si è detto sono riservati solo alle cooperative sociali. Ciò è specificato dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2002 n. 182/e e dall'art. 2 della Legge 193/2000, nonché del Decreto Ministeriale del 9 novembre 2001.

Incentivi per l'attività aziendale in carcere

Oltre ai vantaggi descritti nelle pagine precedenti, la "Legge Smuraglia" riserva quindi particolari incentivi alle aziende che intendono avviare delle attività all'interno del carcere. A seguito di una convenzione da sottoscrivere con l'Istituto penitenziario, l'azienda godrà di una serie di benefici.

In primo luogo l'azienda potrà utilizzare in comodato gratuito gli ambienti e le attrezzature presenti nel carcere. L'azienda potrà anche concordare preventivamente spese di carattere straordinario necessarie all'attività e l'Istituto carcerario si assumerà direttamente l'onere di tali spese. L'Istituto facilita l'azienda durante le fasi di conferimento, esecuzione e controllo dell'attività in carcere e si assume l'onere di una prima selezione dei soggetti con caratteristiche e competenze adatte all'attività proposta. L'azienda potrà procedere a una propria selezione del personale detenuto.



“
L'azienda potrà utilizzare in comodato gratuito gli ambienti e le attrezzature presenti nel carcere ”



5 Chi può essere assunto e come

Come individuare le persone in esecuzione penale e come fare

Per l'assunzione di personale per il lavoro interno al carcere il datore di lavoro può fare riferimento alle Direzioni degli Istituti, tenendo presente che le offerte di lavoro possono essere, in tal caso, solo numeriche. Il datore di lavoro potrà procedere in proprio a una successiva selezione per individuare il personale più adatto tra le persone o gli elenchi propostigli.

Per l'assunzione di personale per il lavoro all'esterno del carcere i detenuti devono esservi ammessi in forza di provvedimenti che sono di competenza del Direttore dell'Istituto penitenziario (art. 21) e della Magistratura di Sorveglianza (semilibertà, affidamento, detenzione domiciliare). Possono essere impiegati anche detenuti extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, ma limitatamente al periodo della pena.

Il datore di lavoro dovrà presentare alla Direzione dell'Istituto, o all'UEPE - Ufficio Esecuzione Penale Esterna in caso di misure alternative, la richiesta nominativa di assunzione in cui indicherà il luogo, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, le mansioni e i ruoli previsti.

Per l'assunzione in attività lavorativa interna o esterna al carcere occorre la stipula di una convenzione, che sarà siglata con la Direzione dell'Istituto o con la Direzione dell'UEPE, qualora fosse prevista una convenzione per le misure alternative e non sempre è prevista.

Obblighi e limitazioni del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile del corretto andamento del lavoro e sul lavoro non ha la responsabilità di comportamenti o di violazioni compiute dal detenuto assunto, e ha l'appoggio, accompagnamento e sostegno che l'UEPE può dare per ogni tipo di problematica della misura alternativa.

La procedura di assunzione deve seguire tutte le comuni procedure previste di norma per le assunzioni e non comporta oneri aggiuntivi per il datore di lavoro. Questi però, se vorrà usufruire delle agevolazioni previste dalla "Legge Smuraglia", dovrà consegnare alla sede INPS competente anche una copia della convenzione stipulata con l'Amministrazione penitenziaria, da cui risulti l'avvio dell'attività lavorativa.

Al detenuto vengono applicate per intero le condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Egli ha dunque diritto a riposi, ferie maturate, nonché agli assegni familiari. Nel caso in cui la persona sia ammessa al lavoro all'esterno (art. 21) e nella semilibertà, il datore di lavoro corrisponderà le paghe direttamente alla Direzione dell'Istituto e non al lavoratore.

Se il lavoratore è in esecuzione penale esterna e fruisce della misura dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare, la retribuzione dovrà essergli corrisposta direttamente. Alla Direzione dell'Istituto – ma se il soggetto è in affidamento o in detenzione domiciliare il datore di lavoro non ha né deve avere alcun rapporto con il carcere – o dell'UEPE competente, il datore di lavoro dimostrerà, in caso di richiesta, anche di aver adempiuto ai comuni obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa in materia di lavoro (consegnando i modelli D.M. 10). Questi obblighi non sono tassativi per i soggetti in affidamento e in detenzione domiciliare, anche se certamente opportuni in un'ottica di collaborazione e di lavoro di rete.

Il detenuto non può essere impiegato in lavori notturni. Chi è soggetto a misure alternative al carcere può svolgere anche attività notturne, solo qualora ciò sia autorizzato dalla Magistratura di Sorveglianza.





ESPERIENZE E DATI





Dati di orientamento

Il Ministero della Giustizia fornisce periodicamente informazioni sullo stato dell'attività agricola negli istituti penitenziari italiani. Secondo i dati rilevati al 31 dicembre del 2007 l'Italia dispone di 22 tenimenti agricoli e di 4 colonie penali agricole su un totale di circa 200 istituti penitenziari. Gli ettari totali impegnati da queste realtà sono 110. I detenuti occupati con contratto di lavoro sono 260. Di questi la maggior parte (152) sono occupati nelle 4 colonie. In Toscana esistono sette tenimenti e una colonia agricola. Si tratta delle Case Circondariali e/o di Reclusione di Empoli, Firenze-Sollicciano, Massa Marittima, Porto Azzurro, Prato, San Gimignano, Gorgona e dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino.

La popolazione carceraria italiana impiegata in lavori agricoli costituisce solo il 2% del totale della popolazione che lavora in carcere. Tale numero potrebbe essere notevolmente incrementato se si finalizzasse l'attività lavorativa interna allo sviluppo di competenze professionali e all'aggiornamento, anche nella prospettiva di impiego in attività produttive agricole esterne. Condizioni di accompagnamento alla prima sono:

- 1) il potenziamento delle aziende agricole penitenziarie;
- 2) la realizzazione di corsi di formazione ai detenuti.

L'esperienza formativa in Toscana

In attuazione del Progetto "Diversificazione aziendale: agricoltura sociale e sistema penitenziario: risorse umane a sostegno dell'agricoltura in Toscana" nel 2009 sono stati tenuti cinque corsi, di sette giornate ciascuno, organizzati in istituti individuati dal PRAP (Gorgona, Firenze-Sollicciano, Prato, San Gimignano).

Destinatari i detenuti, con percorsi didattici orientativi: nozioni agronomiche generali, informazioni sulle pratiche di allevamento e sulla gestione sostenibile delle imprese. Come complemento del corso sono state organizzate visite specifiche di aziende della rete di agricoltura sociale negli istituti penitenziari sedi dei corsi.

L'esperienza formativa avviata dall'ARSIA in concertazione con il PRAP, coniugando le attività formative realizzate negli istituti di pena con le esperienze di agricoltura sociale, mira ad aprire il carcere alle numerose e significative esperienze che nel territorio toscano operano nell'agricoltura sociale avviando una rete di relazioni fra diversi operatori e strutture carcerarie. I cinque corsi svolti sono stati tenuti nell'isola di Gorgona, sulla gestione del bosco; nell'istituto di Prato sul vivaismo; nell'Istituto di San Gimignano sull'allevamento di piante in clima arido; nell'Istituto di Sollicciano sulla potatura dell'olivo.





TAVOLE RIASSUNTIVE



Promemoria sulle agevolazioni per le aziende e sulla normativa

Le misure alternative alla detenzione

Riepiloghiamo le misure alternative ovvero le modalità di lavoro per persone in esecuzione penale connesse con agevolazioni all'inserimento lavorativo.

Lavoro all'esterno - Art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario: è una modalità di esecuzione della pena, che prevede la possibilità di uscire dall'istituto al fine di svolgere attività lavorativa e/o formativa secondo il programma di trattamento deciso dal Direttore.

Affidamento in prova al Servizio Sociale: misura alternativa alla detenzione per pene (o residuo pena) inferiori ai tre anni, o inferiore ai sei anni nel caso di persona tossico/alcooldipendente, certificata in cui l'esecuzione penale avviene nel proprio contesto di vita secondo quanto previsto nell'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (prescrizioni) e nel programma di trattamento dell'UEPE.

Semilibertà: misura alternativa alla detenzione che prevede lo svolgimento all'esterno dell'istituto di attività lavorativa, formativa, sociale secondo quanto previsto nell'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e nel programma di trattamento della Direzione dell'Istituto.

Detenzione domiciliare: misura alternativa che prevede la possibilità di scontare la pena presso il proprio domicilio, nel caso la condanna (o residuo pena) sia inferiore a 2 anni e – in casi particolari – a 4 anni, secondo quanto previsto nell'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Anche in caso di fruizione della detenzione domiciliare, è possibile essere autorizzati a svolgere attività lavorativa.

I riferimenti normativi e i benefici previsti

- Agevolazioni previste dalla Legge 407/1990. Stabilisce sostegni per l'occupazione di persone disoccupate da oltre 24 mesi.
- Agevolazioni introdotte dalla Legge "Smuraglia" 193/2000. Introduce incentivi fiscali, contributivi e logistici per le aziende che assumono particolari categorie di persone soggette a limitazione della libertà personale. Stabilisce benefici contributivi per il lavoro infra ed extramurario fruibili da cooperative sociali e benefici contributivi per il lavoro intramurario fruibili da aziende pubbliche e private.
- Decreto applicativo della Legge 193/2000 (D.I. n. 87/2002). Stabilisce, tra l'altro, modalità e risorse per il credito d'imposta e per i benefici contributivi per il lavoro intra ed extramurario. Le cooperative sociali fruiscono di benefici contributivi per il lavoro infra ed extramurario, mentre le aziende pubbliche e private fruiscono di benefici contributivi per il lavoro intramurario.
- Lavoro intramurario: vedasi le disposizioni INPS di cui alla Circolare n. 134 luglio 2002.
- Convenzioni tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e cooperative e tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e aziende pubbliche e private: esiste un *modello tipo* di convenzione per i rispettivi casi.
- Modalità operative e di regolamentazione dei periodi pregressi.
- Circolare sull'accesso al lavoro per i detenuti stranieri senza titolo di soggiorno del Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale n. 27 del 15 marzo 1993.

Come accedere al beneficio. I passi da seguire

Per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge n. 407/1990

1. Presentare offerta di lavoro per l'ammissione al lavoro all'esterno (art. 21, Legge 354/75), lavoro all'esterno e semilibertà (art. 48, comma 4, DPR 230/2000). La corrispettiva domanda di ammissione al lavoro all'esterno verrà presentata, ove ne ricorrano tutte le condizioni di legge, al Direttore dell'Istituto penitenziario. Di solito la domanda di ammissione al lavoro all'esterno o di semilibertà o di affidamento ecc., viene presentata dal detenuto. In caso di lavoratore disoccupato da più di 24 mesi, si applicano le medesime procedure previste dalla Legge 407/1990 per i cittadini in stato di libertà.
2. Comunicare l'assunzione. Al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario, si applicano la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione. Pertanto, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL ecc.

3. Curare tutte le procedure di competenza dandone comunicazione, ai fini della regolarità dell'assunzione, alla Direzione dell'istituto penitenziario o all'UEPE in caso di misura alternativa, eventualmente allegando una copia della comunicazione d'assunzione effettuata al Centro per l'Impiego (denominata "C/Ass"). L'impresa inoltre provvederà a comunicare, tramite autocertificazione, il credito d'imposta maturato ogni anno (all'UEPE quest'ultimo adempimento non risulta adottato).

Per ottenere le agevolazioni introdotte dalla legge "Smuraglia" n. 193/2000

1. Presentare offerta di lavoro per l'ammissione al lavoro all'esterno (art. 21, Legge 354/75). La corrispondente domanda di ammissione al lavoro all'esterno verrà presentata, ove ne ricorrano tutte le condizioni di legge, dal datore di lavoro al Direttore dell'Istituto penitenziario (☞ *Agevolazioni previste dalla legge n. 407/1990, a lato*).
2. Comunicare l'assunzione. Al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario si applicano la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione. Pertanto, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL ecc.
3. Curare tutte le procedure di competenza dandone comunicazione, ai fini della regolarità dell'assunzione, alla Direzione dell'istituto penitenziario o al Direttore dell'UEPE (per il lavoro all'esterno la competenza è dell'Istituto, non dell'UEPE), eventualmente allegando una copia della comunicazione d'assunzione effettuata al Centro per l'Impiego (denominata "C/Ass"). Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a comunicare – tramite autocertificazione – il credito d'imposta maturato ogni anno.
4. Compilare il modello F24 - Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 182 dell'11 giugno 2002 - Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze). Il credito d'imposta per il lavoro intra ed extramurario, di cui alla "Legge Smuraglia", è regolato dal Decreto Interministeriale n. 87/2002. Il menzionato credito spetta in base all'art. 5 che prevede la compensazione in base all'art. 17 del D.lgs. 241/97. A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice "6741", denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti di detenuti - art. 1, DIM 87/2002". Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna "Importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA. Il credito d'imposta non è rimborsabile.

Informazioni per gli inserimenti lavorativi

Sportello d'orientamento per le aziende agricole

Ministero della Giustizia

PRAP - Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Toscana

via Bolognese, 84 – 50139 Firenze tel. 055 460761
email: pr.firenze@giustizia.it

UEPE - Uffici di Esecuzione Penale Esterna

UEPE - Firenze via Borgo La Croce, 60r – Firenze tel. 05 263191
email: uepe.firenze@giustizia.it

- Sede di Servizio Arezzo piazza Santa Maria in Gradi, 4 – Arezzo tel. 0575 298916
- Sede di Servizio Pistoia via Di Gentile 40/G – Pistoia tel. 0573 964723
- Sede di Servizio Prato viale della Repubblica, 235 – Prato tel. 0574 583781

UEPE - Livorno piazza Dante, 19/20 – Livorno tel. 0586 408307
email: uepe.livorno@giustizia.it

UEPE - Massa via F. Crispi, 11 – Massa tel. 0585 791562
email: uepe.massa@giustizia.it

- Sede di Servizio La Spezia via Venezia, 80 – La Spezia tel. 0187 711470

UEPE - Pisa via G. D'Achiardi, 40 – Pisa tel. 050 579695
email: uepe.pisa@giustizia.it

- Sede Servizio Lucca via G. Guidiccioni – San Concordio (LU) tel. 0583 55496

UEPE - Siena via di Città, 65 – Siena tel. 0577 283150
email: uepe.siena@giustizia.it

Case di Reclusione

Gorgona Isola di Gorgona (LI) tel. 0586 495511
email: cr.gorgona@giustizia.it

Massa via P. Pellegrini, 17 – Massa tel. 0585 790921
email: cr.massa@giustizia.it

Porto Azzurro Forte San Giacomo, 1 – Porto Azzurro (LI) tel. 0565 957883
email: cr.portoazzurro@giustizia.it

San Gimignano località Ranza, 20 – San Gimignano (SI) tel. 0577 942120
email: cr.sangimignano@giustizia.it

Volterra via Rampa del Castello, 4 – Volterra (PI) tel. 0588 89111
email: cr.volterra@giustizia.it

Case Circondariali

Arezzo via G. Garibaldi, 259 – Arezzo tel. 0575 291711
email: cc.arezzo@giustizia.it

Empoli via d'Orme Nuova, 15 – Empoli (FI) tel. 0571 924353
email: cc.empoli@giustizia.it

Firenze "Gozzini" via G. Minervini, 8r – Firenze tel. 055 755317
email: cc.gozzini.firenze@giustizia.it

Firenze Sollicciano via G. Minervini, 2r – Firenze tel. 055 73721
email: cc.sollicciano.firenze@giustizia.it

Grosseto via A. Saffi, 23 – Grosseto tel. 0564 22037
email: cc.grosseto@giustizia.it

Livorno via delle Macchie, 9 – Livorno tel. 0586 853044
email: cc.livorno@giustizia.it

Lucca via San Giorgio, 110 – Lucca tel. 0583 419696
email: cc.lucca@giustizia.it

Massa Marittima viale Martiri di Niccioleta – Massa M.ma (GR) tel. 0566 904188
email: cc.massamarittima@giustizia.it

Pisa via Don Bosco, 43 – Pisa tel. 050 574102
email: cc.pisa@giustizia.it

Pistoia via dei Macelli, 13 – Pistoia tel. 0573 975111
email: cc.pistoia@giustizia.it

Prato via La Montagnola, 76 – Prato tel. 0574 653201
email: cc.prato@giustizia.it

Siena piazza Santo Spirito, 3 – Siena tel. 0577 41226
email: cc.siena@giustizia.it

Ospedale Psichiatrico Giudiziario Montelupo Fiorentino viale Umberto I, 42 – Montelupo F.no (FI) tel. 0571 913098
email: op.montelupoflorentino@giustizia.it

Agricoltura sociale

Il termine “agricoltura sociale” indica un insieme di molteplici storie ed esperienze, dove l’attività agricola coniuga la sua specifica funzione produttiva con lo svolgimento di una funzione sociale. Un’agricoltura “etica” e socialmente responsabile, uno strumento che offre opportunità di terapia, riabilitazione, integrazione lavorativa e anche di semplice benessere per persone “a bassa contrattualità sociale”.

Collaborazioni

In questo progetto, ARSIA ritiene determinante la collaborazione con le Organizzazioni professionali (CIA, Coldiretti, Confagricoltura), con le realtà associative del mondo agricolo toscano (come AIAB - Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, CTPB - Coordinamento Toscano Produttori Biologici) e con soggetti istituzionali, qual è – in questo caso – il Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria. Un “gruppo di lavoro” regionale, che promuove l’integrazione tra i vari soggetti coinvolti attraverso un approccio di animazione, monitoraggio e documentazione.

Destinatari

L’agricoltura sociale evidenzia la capacità del mondo agricolo e dell’ambiente rurale di generare benefici a favore di gruppi vulnerabili della popolazione, di soggetti a rischio di esclusione sociale (handicap fisico e psichico, storie di carcere, tossicodipendenze, problemi psichiatrici, minori in abbandono). L’attività agricola ospita e coinvolge queste fasce deboli della comunità locale e delle stesse aree urbane, in progetti di formazione e inserimento, di accoglienza e di integrazione.

Lavoro penitenziario

È il principale strumento del trattamento rieducativo. Bisogna distinguere tra:

- **Lavoro interno (o intramurario):** disciplinato dall’art. 20 della Legge di Ordinamento Penitenziario (n. 354 del 1975) che, al fine di favorire la destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale, prevede la possibilità di istituire all’interno degli istituti penitenziari lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche o da aziende private convenzionate con la Regione. Il collocamento del lavoro interno avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste (una generica e l’altra per qualifica e mestiere), formate sulla base di criteri quali: *a)* l’anzianità di disoccupazione durante lo stato di disoccupazione o internamento; *b)* i carichi familiari; *c)* la professionalità; *d)* le precedenti e documentate attività svolte, nonché quelle a cui potranno dedicarsi dopo la dimissione.
- **Lavoro all’esterno:** disciplinato dall’art. 21 della Legge di Ordinamento Penitenziario.

Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo solo dopo l'approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Non è prevista la scorta, a meno che non sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza.

Legge Regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la Legge Regionale "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". È pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 5 marzo 2010, n. 13.

Magistratura di Sorveglianza

Istituita dalla Legge di riforma penitenziaria (n. 354 del 1975), si occupa di sorvegliare sull'esecuzione della pena. La Magistratura di Sorveglianza interviene per i condannati per i benefici e il trattamento, ma, come viene detto anche subito dopo, vigila sul rispetto dei diritti di tutti e quindi anche degli imputati. Tra gli altri compiti, ha quello di vigilare sul rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, approva il programma di trattamento individualizzato per ciascun detenuto e i provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno. Decide inoltre sulla concessione dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro.

Misure alternative alla detenzione

Sono state introdotte dalla Legge di riforma dell'Ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), consentono di scontare la pena al di fuori dell'istituto carcerario, si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi, possono essere concesse se sussistono determinate, peculiari condizioni e sono tutte finalizzate alla risocializzazione del condannato. Le principali sono:

- **Affidamento in prova al servizio sociale:** è la misura alternativa più ampia, disciplinata dall'art. 47 della Legge di Ordinamento penitenziario. Può essere concesso se la pena detentiva (o la pena residua) non è superiore a tre anni, sulla base dei risultati di un'osservazione collegiale della personalità del soggetto, con un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza corredato delle prescrizioni da seguire. La misura può essere chiesta e iniziata anche direttamente dalla libertà, per coloro che sono stati condannati e non ancora ristretti (e che sono ormai la maggior parte degli affidati). Una volta ottenuto l'affidamento al servizio sociale, il condannato sconta la pena fuori dal carcere, svolgendo un'attività lavorativa, ad esempio presso un'azienda o una cooperativa in cui può essere indirizzato anche dagli stessi UEPE, che hanno nei confronti del soggetto compiti di aiuto e di controllo finalizzati al buon andamento della misura e al positivo reinserimento del soggetto nella vita sociale. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
- **Affidamento in prova al servizio sociale di un tossicodipendente:** può essere concesso se la pena detentiva (o la pena residua) non supera i sei anni (non più quattro anni) e riguarda un tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che intenda sottoporvisi. Non può essere concesso più di due volte e il soggetto deve avere avuto al massimo una revoca. Anche per questa misura l'aiuto e il controllo sono affidati all'UEPE.
- **Semilibertà:** è disciplinata dall'art. 48 della Legge di Ordinamento penitenziario (n. 354/75) e consente al condannato o all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto carcerario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al

reinserimento sociale, sotto la vigilanza e assistenza del Servizio Sociale dell'UEPE. Anche in questo caso sono previsti dei limiti di pena, che possono variare anche in funzione della tipologia e gravità del reato commesso, oltre a requisiti soggettivi inerenti la volontà di reinserimento nella vita sociale e/o i progressi compiuti nel corso del trattamento.

- **Detenzione domiciliare:** è disciplinata dall'art. 47 *ter*, introdotto dalla Legge n. 663 del 1987 e poi successivamente modificato in senso ampliativo dalla Legge n. 165 del 1998. Può essere concessa in caso di pena detentiva (o residuo di pena) non superiore a quattro anni e consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza nel caso in cui il detenuto sia una donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente (o il padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a occuparsi della prole), persona in gravi condizioni di salute che necessiti di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, persona di età superiore a sessanta anni se inabile (anche parzialmente), persona minore di ventuno anni per comprovate esigenze di studio, lavoro, salute e famiglia. Anche in questo caso sono previste delle limitazioni in relazione alla tipologia del reato commesso. Nel disporre l'applicazione della misura, il Tribunale di Sorveglianza stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà osservare e gli interventi del Servizio Sociale dell'UEPE, che nella detenzione domiciliare sono di sostegno e di collegamento coi servizi e le risorse del territorio, essendo il controllo in questo caso compito delle forze dell'ordine.

Progetto regionale

Dal 2002, l'ARSA ha avviato un progetto di conoscenza e animazione di queste attività, all'interno del più generale supporto ai percorsi innovativi della multifunzionalità e dello sviluppo rurale. Il progetto vuole sostenere le tante attività nel territorio regionale, collegare e mettere in rete le realtà locali, organizzare azioni di formazione e informazione, favorire la riflessione su nuove tematiche (come la complementarità tra *welfare* rurale e urbano, l'avvio di patti sociali locali, la sostenibilità etica e sociale dei processi produttivi nelle nostre campagne).

Protagonisti

Il lavoro di questi anni, ha permesso di contattare in Toscana decine e decine di realtà che da tempo conducono sul territorio attività di forte rilevanza sociale: cooperative agricole e forestali, famiglie di coltivatori diretti, comunità, associazioni, aziende, imprese della cooperazione sociale. Una sensibilità diffusa – sostenuta da motivazioni ideologiche e motivazioni professionali – che si è "fatta carico" di centinaia e centinaia di persone con storie di disagio, contribuendo così al benessere collettivo.

Tecniche ed esperienze

La conoscenza dei processi del lavoro agricolo, l'ambiente, i tempi e i ritmi della campagna, appaiono un'occasione facilitante e "terapeutica", una concreta possibilità per intervenire su tante forme di disagio. Decine di aziende e di realtà rurali della Toscana (attraverso l'orticoltura, l'allevamento di animali, la trasformazione dei prodotti, la cura del verde) hanno avviato da tempo pratiche formative (per l'acquisizione di conoscenze professionali); attività di inclusione (accoglienza e inserimento, recupero, integrazione lavorativa); attività di relazione (ospitalità per turismo sociale, processi socioeducativi, servizi socioassistenziali di comunità).

Trattamento

Nozione generale all'interno della quale occorre distinguere tra:

- **Trattamento penitenziario:** complesso di norme e di attività che regolano e assistono la privazione della libertà personale per l'esecuzione di una sanzione penale. Vi rientrano: *a)* le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti; *b)* i principi di gestione degli istituti penitenziari; *c)* le regole relative alle somministrazioni e prestazioni dovute a chi è privato della libertà personale.
- **Trattamento rieducativo:** viene posto in essere esclusivamente nei confronti dei condannati in via definitiva e degli internati (e non anche nei confronti degli imputati, per la presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna). Esso deve essere individualizzato e deve tendere – anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno – al reinserimento sociale del soggetto. Gli elementi del trattamento individuati dalla Legge di Ordinamento Penitenziario (n. 354 del 1975) sono: il lavoro, l'istruzione, la religione e le attività culturali, ricreative e sportive; è inoltre previsto che siano agevolati i rapporti con la famiglia e i contatti con il mondo esterno.

UEPE - Uffici di Esecuzione Penale Esterna

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono stati istituiti dalla Legge 354 del 1975, col nome di Centri Servizio Sociale Adulti, poi modificati dalla Legge 154 del 2005. Essi provvedono a eseguire, dietro richiesta del Tribunale di Sorveglianza e del Magistrato di Sorveglianza, le indagini sociali utili a fornire i dati occorrenti per la predisposizione del programma di trattamento individualizzato dei condannati e degli internati, nonché per l'applicazione, modifica, proroga e revoca delle misure di sicurezza; inoltre, sono responsabili dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione. Sono costituiti nell'ambito dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e svolgono nel proprio distretto compiti di coordinamento e controllo sull'esecuzione delle direttive di uniformità impartite dal Provveditorato o dalla Direzione generale dell'Esecuzione Penale Esterna; quest'ultima è stata istituita con DPR n. 55 del 2001 e cura i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, con gli enti pubblici e privati, con le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.

LEGGE 22 giugno 2000 n. 193 (Legge “Smuraglia”)

**NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000)**

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:

Art. 1 (nota)

1. Nell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.” Sono sostituite dalle seguenti:
“si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.”.
2. Nell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione”.

Art. 2 (nota)

1. Le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'art. 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti

per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Art. 3

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Art. 4

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'art. 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, con apposito decreto del Ministro della Giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e con il Ministro delle Finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5 (note)

1. Nell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente: “Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica”.
2. Nell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente: “Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili”.
3. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

Art. 6

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note - AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1 - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 4 (Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
- 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio

e della Programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione”.

Nota all'art. 2 - Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, della citata legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge qui pubblicata, si veda la *Nota all'art. 1*.

Nota all'art. 5 - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 20 (Lavoro)

Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la Regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario e agricolo, nonché l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi a esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette al Parlamento un'analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.”.

- Per l'argomento della legge 8 novembre 1991, n. 381, vedasi in *Nota all'art. 1*.

Finito di stampare nell'aprile 2010
a Firenze da Tipografia Il Bandino
per conto di ARSIA Regione Toscana